



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2397

Seduta del 11/11/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

MODIFICA DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI MINIMI, DI ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO, PER L'ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE AMBULATORIALE IN AREA GENERALE E GERIATRICA E IN REGIME DIURNO CONTINUO - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

I Dirigenti Giovanni Claudio Rozzoni Giuseppe Matozzo

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la seguente normativa nazionale:

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- D.P.R. 14 gennaio 1997, “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

VISTO l'accordo 10 febbraio 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente “Piano d'indirizzo per la riabilitazione”;

RICHIAMATA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così come modificata dalle leggi regionali 11/8/2015 n. 23, 22/12/2015 n. 41, 29/6/2016 n. 15, 8/8/2016 n. 22, 3/3/2017 n. 6 e n. 33 del 12/12/2017 e, in particolare, l'art. 15 laddove si prevede che la Giunta regionale, con deliberazione da comunicare alla Commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti di accreditamento;

RICHIAMATE le seguenti DGR:

- 16 dicembre 2004, n. 19883 ad oggetto “Riordino della rete delle attività di riabilitazione”;
- 31 ottobre 2014, n. 2569 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo” come modificata con DGR 29 dicembre 2015, n. 4702, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016”;

RICHIAMATA in particolare la DGR n. 19883/2004, con la quale è stata riordinata la rete delle attività di riabilitazione con l'identificazione, tra gli altri, dei modelli organizzativi delle prestazioni riabilitative a ciclo diurno, ambulatoriali e la definizione dei requisiti minimi specifici strutturali, tecnologici e organizzativi per tipologia di regime di intervento;

RICHIAMATA la DGR 2019 del 31 luglio 2019: “Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di Comunità” che coinvolge, tra le altre, anche le strutture di riabilitazione ex art. 26 legge 833/1978;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che la medesima DGR 19883/2004, all'allegato 2 prevede:

- per le "Attività ambulatoriali in area generale e geriatrica", il requisito n. 17 OS accnnew: *"Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionale"*, precisando altresì che il requisito possa essere assolto con altre figure solo nei casi indicati nella nota 2": *"Nel caso di interventi riabilitativi in età evolutiva rivolta a soggetti portatori di particolari patologie (es. autismo), in vece dell'infermiere professionale, è garantita durante le ore di apertura la presenza di almeno una figura professionale educativo-riabilitativa coerente con le necessità dell'utenza;"*
- per la "Riabilitazione in regime diurno continuo il requisito n. 26 OS accnnew *"Almeno un Infermiere presente per tutto l'orario di apertura"* precisando altresì che il requisito possa essere assolto con altre figure solo nei casi indicati nella nota 5 *" Nel caso di interventi riabilitativi in età evolutiva rivolta a soggetti portatori esclusivamente di particolari patologie (es. autismo), invece dell'infermiere professionale, è garantita durante le ore di apertura la presenza di almeno una figura professionale educativo- riabilitativa coerente con quanto previsto nei PRI e pri dei pazienti"*;

EVIDENZIATO che la specificità dell'attività di riabilitazione svolta in regime ambulatoriale in area generale e geriatrica e in regime diurno continuo richiede interventi programmati di tipo educativo/riabilitativo definiti all'interno del Progetto Riabilitativo Individuale, con l'obiettivo di sviluppare o migliorare abilità funzionali e acquisire competenze coerenti con l'età;

CONSIDERATO che le figure professionali necessarie per assicurare l'attuazione di tali interventi, per tutte le fasce d'età, sono quelle dell'area educativo/riabilitativa, afferente alle Professioni Sanitarie della Riabilitazione;

RILEVATO pertanto la necessità di procedere alla modifica dei requisiti della DGR 19883/2004:

- n. 17 OS accnnew per "Attività ambulatoriali in area generale e geriatrica";
- n. 26 OS accnnew per la Riabilitazione in regime diurno continuo;

come segue:

"Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un professionista di una delle professioni sanitarie della riabilitazione o un Infermiere";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la specificità dell'attività di riabilitazione svolta in regime ambulatoriale in area generale e geriatrica e in regime diurno continuo richiede interventi programmati di tipo educativo/riabilitativo definiti all'interno del Progetto Riabilitativo Individuale, con l'obiettivo di sviluppare o migliorare abilità funzionali e acquisire competenze coerenti con l'età;
2. di dare atto che le figure professionali necessarie per assicurare l'attuazione di tali interventi, per tutte le fasce d'età, sono quelle dell'area educativo/riabilitativa, afferente alle Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
3. di procedere alla modifica dei requisiti della DGR 19883/2004:
 - n. 17 OS accnew per "Attività ambulatoriali in area generale e geriatrica";
 - n. 26 OS accnew per la Riabilitazione in regime diurno continuo;

come segue:

"Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un professionista di una delle professioni sanitarie della riabilitazione o un Infermiere";

4. di dare altresì atto che la seguente modifica si applica a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dell'art. 15 comma 2, l.r. n. 33/2009;

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge